

Case abusive, strafalcione nella legge sui parchi: le decisioni sull'abbattimento ritornano ai sindaci (insieme ai condoni)



AMBIENTE & VELENI

Dopo quattro anni di gestazione il Senato approva in prima lettura il testo unificato sulle aree protette. Quello proposto dal governo e poi unificato dalle camere contiene due macroscopici errori: un articolo fa riferimento a un condono incostituzionale e fa rivivere le norme che rimettono gli abbattimenti al voto delle giunte comunali. Topica anche sulla tutela delle aree marine. Gli onorevoli non se ne accorgono e votano, è bastato l'Ufficio Studi della Camera per stanare le falle

di Thomas Mackinson | 14 marzo 2017

Sorridono e forse brindano alla politica dalle parti della **Valle dei Templi di Agrigento**, dove da 14 anni è in corso il braccio di ferro per abbattere diverse villette abusive nel sito dichiarato patrimonio dell'Umanità. Perché dopo quattro anni di gestazione e molte audizioni la nuova **Legge per la tutela dei parchi** riesce nel miracolo di sdoganare gli abusi edilizi nelle aree protette, rimettendoli alla discrezione dei sindaci. Una notizia che arriva a pochi giorni dalla data simbolo del 14 marzo, quando l'Italia celebrerà la sua prima **Giornata nazionale del paesaggio**, fortemente voluta dal ministro **Dario Franceschini** con più di 120 iniziative volte a sensibilizzare gli italiani al valore della tutela di questo bene straordinario. Ecco, forse dovrebbero partecipare anche i tecnici del ministero e gli onorevoli che sotto il cappello della nuova legge "salva parchi" – pasticciando di rimandi normativi – sono riusciti a resuscitare gli arnesi del **vecchio condono** e riaffidare ai comuni le leve decisionali sulle **demolizioni**, già croce e delizia per molti sindaci che ondeggiavano tra la linea dura e il condono elettorale.

La [proposta di legge è passata il 10 novembre in prima lettura al Senato](#), chiudendo così un iter avviato nel settembre 2013 che ha richiesto fior di audizioni: il **Corpo Forestale**, Federparchi, WWF, **Legambiente**, Lipu, Enpa etc etc. Tutti a dare giusti e preziosi consigli su come riformulare la vecchia legge quadro sulla tutela delle aree protette che ormai conta 26 anni. Il 20 dicembre il testo unificato ormai approvato viene trasmesso alla Commissione Ambiente ma tra la trentina di articoli ce n'è uno che rischia di **minare tutta la legge**. L'**articolo 22** riforma la disciplina delle procedure in materia di demolizioni. Attraverso una serie di rimandi normativi cerca di armonizzare le varie leggi in materia tra legge quadro, condoni e testo **unico in materia edilizia**. Alcune norme citate come riferimento di legge, però, sono state nel frattempo sostituite e altre, come il condono edilizio del 2003, sono state dichiarate incostituzionali. Il **lapsus normativo** sfugge ai proponenti e agli onorevoli che hanno votato. Se ne accorge invece l'**Ufficio Studi della Camera** che in [un dossier del 19 febbraio segnala effetti paradossali e rischi dello strafalcione](#): il risultato finale, infatti, è di far rivivere l'**articolo 41** del testo unico del 2001 che, nella nuova legge, diventa a tutti gli effetti il modo in cui si procede all'abbattimento dei manufatti abusivi costruiti in aree protette.

Tale reviviscenza comporta che le demolizioni avvengano a cura del **singolo comune**. Il potere di fare gli abbattimenti resta dunque in capo al **dirigente** responsabile in base a una valutazione che deve essere approvata dalla **Giunta Comunale**. Il che significa che la giunta eletta da cittadini deve **votare** l'abbattimento delle case dei suoi elettori. In pratica si rimette il pallino in mano agli amministratori capaci di far arrampicare gli abusi sul **Vesuvio** (solo in Campania sono 80mila) e di trasformare la loro sopravvivenza in **moneta cambio** del **consenso** politico-elettorale. La norma resuscitata dice anche che i lavori per eventuali abbattimenti sono affidati "anche a trattativa privata", con buona pace di chi voleva vedere il pubblico fieramente in prima linea, con le ruspe che marciano lungo un piano di azione di governo del **territorio**.

La questione ora dovrà essere risolta. "L'ambiente e i **beni culturali** sono le grandi fonti di ricchezza del nostro paese e il governo scrive una norma che rende impossibili gli abbattimenti dei manufatti abusivi costruiti nelle aree naturali protette. Noi abbiamo proposto una soluzione che prevede tempi certi e mezzi adeguati per gli **abbattimenti**, ora tocca ai ministri Galletti e **Franceschini** dimostrare che hanno a cuore il paesaggio e l'ambiente attraverso l'adozione di misure serie contro l'**abusivismo** nei parchi naturali": è la presa di posizione dei deputati di **Alternativa Libera**, Massimo Artini, Marco Baldassarre, **Eleonora Bechis**, Samuele Segoni e **Tancredi Turco**.

In realtà la nuova legge commette un secondo clamoroso "orrore", segnalato ancora una volta nel dossier della **Camera**, stavolta sul fronte delle **aree marine protette**. All'articolo 11 interviene sulla disciplina degli **scarichi** riscrivendo quella della legge quadro del 1991. Il nuovo articolo estende i divieti e li dettaglia meglio che in passato ma con una dicitura equivoca che appare **contraddittoria** e recita: è vietata "l'immissione di scarichi non in regola con le più **restrittive prescrizioni** previste dalla normativa vigente". Una precisazione che aprirebbe la possibilità di scaricare materiale che "formalmente" è in regola con le prescrizioni previste dalla normativa vigente, ma che potrebbe in qualche modo alterare l'**equilibrio biochimico** della AMP. Come evidenziato alle pagine 59 e 60 del dossier la **normativa vigente** non fa differenza tra scarichi in regola o meno, perché nelle aree marine protette vieta "ogni forma di discarica di **rifiuti solidi e liquidi**". Gli errori salva-abusi e inquinamento sono ora segnalati, tocca vedere se gli onorevoli vorranno condonarli o riscrivere il testo.